



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO**

DIREZIONE GENERALE

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE PER GEOMETRI E PROGRAMMATORI

MICHELE AMARI

Via Romana,11-13 00043 Ciampino (Roma) TELEFONO 067960023 – Fax 067961653
e-mail: rmt21000n@istruzione.it
Distretto scolastico n° 40 Codice fiscale 80203970589
CODICE MECCANOGRAFICO RMTD21000N
Casella postale rmt21000n @istruzione.it

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

La scuola, luogo di formazione e di educazione, è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale interessata alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la coscienza civile, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. La comunità scolastica contribuisce a delineare la personalità dei giovani e diffonde loro senso di responsabilità, autonomia individuale, libertà di espressione, capacità critica e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva del mondo del lavoro

Pertanto, nella convinzione che solo attraverso un ordinato sviluppo dei rapporti tra le varie componenti della scuola sia possibile il raggiungimento di tali obiettivi, sono state disposte le norme del seguente Regolamento.

PARTE PRIMA

ART. 1 ORARIO DELLE LEZIONI

Tenuto conto dell'ubicazione dell'Istituto e del suo vasto bacino d'utenza, l'orario delle lezioni è il seguente:

Prima campana 8,00

I ora 8.00 - 9.00

II ora 9.00 – 10.00

III ora 10.00 – 10.50 / intervallo 10.50 – 11.05

IV ora Rientro in aula 11.05 Lezione 11,05 – 12,00

V ora 12.00– 13.00

VI ora 13.00 – 13.50

ART. 2 INGRESSO

Al fine di garantire l'ordinato e corretto afflusso ai cancelli dell'Istituto non è consentita la sosta e/o la manovra di veicoli e motoveicoli nel passo carrabile, né è permesso alle persone di fermarvisi.

Gli alunni provvisti di motorino entrano ed escono solo dal cancello preposto e parcheggiano esclusivamente negli spazi loro riservati

Il parcheggio secondo le modalità indicate è subordinato al rispetto di regole che garantiscono la sicurezza delle persone (transito a passo d'uomo), delle cose e coerenti con il codice stradale.

Gli alunni entrano in classe nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni. Il personale docente dovrà trovarsi in aula dopo il suono della prima campana. I collaboratori scolastici faranno in modo che l'afflusso nelle aule avvenga in maniera ordinata.

Gli alunni possono entrare nell'atrio degli edifici prima del suono della campana solo in caso di pioggia, sotto il controllo del collaboratore scolastico del piano terra

ART. 3 ASSENZE

1 La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive ecc.), che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.

2 Le visite d'istruzione costituiscono atti con valenza didattica per cui l'alunno che non partecipa alle stesse è tenuto a frequentare regolarmente le lezioni. L'eventuale assenza dovrà essere giustificata.

3 La partecipazione alle attività progettuali o didattiche pomeridiane (corsi di recupero; sportello didattico, potenziamento o altro), in caso di assenza in orario curricolare, sarà possibile solo dietro presentazione di una motivata giustificazione dell'assenza di cui sopra.

4 Tutte le assenze, qualunque ne sia il motivo, devono essere giustificate soltanto a mezzo dell'apposito libretto. Il libretto delle giustificazioni viene ritirato in Segreteria all'atto dell'iscrizione. Gli alunni maggiorenni lo ritirano personalmente e vi apporranno la firma; per gli alunni minorenni il libretto è ritirato dai genitori o da chi ne fa le veci previo deposito della firma. Al termine dell'anno scolastico il libretto deve essere riconsegnato alla Segreteria.

5 La giustificazione dell'assenza deve essere prodotta il giorno del rientro. Gli alunni maggiorenni giustificheranno personalmente apponendo la propria firma sul libretto; l'assenza dell'alunno minorenne sarà giustificata dal genitore o da chi ne fa le veci apponendo sul libretto la propria firma.

6 I professori che hanno lezione la prima ora, giustificheranno le assenze e dovranno annotare nel diario di classe l'avvenuta giustificazione scrivendo per esteso il nominativo dell'alunno in oggetto ed il relativo giorno. Il coordinatore della classe segnalerà in Presidenza in forma scritta i casi di assenza troppo frequenti.

7 Le assenze di durata superiore ai cinque giorni devono essere giustificate, oltre che con il libretto, anche mediante certificato medico che sarà poi consegnato in segreteria didattica dall'insegnante che ha giustificato. La mancata produzione del certificato medico comporta, secondo le disposizioni della legge in vigore, l'allontanamento dell'alunno dalla scuola.

8 **Le assenze non consecutive devono essere giustificate separatamente.** Ogni cinque assenze gli alunni minorenni devono essere giustificati personalmente dai genitori mentre per gli alunni maggiorenni sarà inviata comunicazione alle famiglie. Alla ventesima assenza, il libretto

verrà ritirato dal Docente che effettua la giustificazione e consegnato alla Segreteria didattica la quale, su richiesta dell'alunno, consegnerà un secondo libretto di diverso colore.

9 In caso di smarrimento o distruzione del libretto, la Segreteria didattica fornirà, dietro pagamento, un nuovo libretto di diverso colore.

ART. 4 : ASSENZE GIUSTIFICATE IN RITARDO

L'alunno che non giustifica il giorno del rientro a scuola, verrà ammesso in classe e sarà ammonito con annotazione sul registro di classe dal docente che effettua l'appello.

L'alunno deve necessariamente giustificare il giorno successivo all'ammonizione; in tal caso l'ammonizione sarà annullata con apposita annotazione sul registro di classe.

In caso di mancata giustificazione il giorno successivo, il docente che effettua l'appello, dietro delega del Consiglio di Classe procederà alla sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, per un giorno, annotandolo sul registro di classe. Tale provvedimento verrà comunicato alla segreteria didattica che provvederà ad avvertire tempestivamente la famiglia.

ART. 5 RITARDI

Il ritardo, che incide sul regolare inizio delle lezioni, costituisce turbativa del diritto allo studio e una mancanza di rispetto della comunità scolastica.

La prima ora di lezione ha inizio al suono della seconda campana e l'ingresso degli alunni in aula deve avvenire cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e quindi al suono della prima campana.

Al suono della seconda campana il cancello d'ingresso verrà chiuso e non sarà più consentito l'accesso nella scuola. Coloro che non entrano in aula in orario utili, ma presenti nell'Istituto, dovranno recarsi in uno spazio interno appositamente individuato dalla scuola dove, in attesa della seconda ora di lezione, svolgeranno attività di studio.

In via eccezionale, gli alunni sono ammessi in classe all'inizio della seconda ora e giustificheranno il giorno successivo.

Il docente della seconda ora annoterà il ritardo sul registro di classe, precisandone il numero progressivo.

Il docente coordinatore di classe avrà cura di tenere aggiornato l'elenco degli alunni ritardatari.

I ritardi tollerati sono fino ad un massimo di sei nel corso, dell'anno scolastico; al quarto ritardo saranno convocati i genitori.

Al settimo ritardo l'alunno maggiorenne viene ammesso alle lezioni, ma ammonito con annotazione sul registro di classe da parte del docente della seconda ora.

Di tale provvedimento sarà data immediata comunicazione alla famiglia segnalando che ad ogni successivo ritardo scatterà la **sospensione** di un giorno con obbligo di frequenza, comminata dietro delega del Consiglio di Classe dal docente che rileverà il ritardo.

Al settimo ritardo l'alunno minorenni, anche se **accompagnato** dal genitore, ma in mancanza di una documentata motivazione, viene ammesso in classe e ammonito con annotazione sul registro di classe. Ad ogni successivo ritardo non debitamente motivato, gli verrà comminata la sospensione per un giorno con obbligo di frequenza, così come previsto per l'alunno maggiorenne.

All' alunno minorenni non accompagnato saranno comminate le stesse sanzioni.

I ritardi successivi al sesto saranno contabilizzati sul libretto delle giustificazioni, in una sezione apposita.

Tutte le componenti scolastiche sono responsabili del rispetto di tali disposizioni nell'ambito delle proprie competenze

ART. 6 USCITA PRIMA DEL TERMINE DELLE LEZIONI

L'uscita anticipata interrompe il dialogo educativo: è da considerarsi, pertanto, evento eccezionale da limitarsi a casi gravi ed urgenti debitamente comprovati, per l'alunno minorenni, da un genitore.

Sono consentite fino ad un massimo di cinque uscite anticipate nell'arco dell'anno scolastico. La richiesta deve essere effettuata soltanto tramite il libretto delle giustificazioni e presentata in Presidenza., previo parere, per gli alunni maggiorenni, dei docenti delle ore coinvolte

Gli alunni minorenni lasceranno l'Istituto solo se prelevati da un genitore o da chi delegato, con deposito della firma in via permanente.

Il docente dell'ora annoterà l'uscita anticipata sul registro di classe, precisandone il numero progressivo.

ART. 7 USO DEI SERVIZI IGIENICI

E' consentito agli alunni di recarsi al bagno, solo uno alla volta, previa autorizzazione dell'insegnante, con l'obbligo di rientrare in classe dopo un ragionevole lasso di tempo,. Durante il cambio degli insegnanti gli alunni devono rimanere nelle rispettive aule e non sostare nei corridoi e nei bagni ove è fatto divieto di fumare.

Tutte le componenti scolastiche sono responsabili del rispetto di tali disposizioni nell'ambito delle proprie competenze

ART. 8 ACCESSO ALLA SEGRETERIA

E' consentito agli alunni di recarsi in Segreteria didattica per il disbrigo delle pratiche nell'orario stabilito dall'Ufficio interessato e concordato con la Presidenza.

ART. 9 COMPORTAMENTI FONDAMENTALI A TUTELA DELLA SICUREZZA, DELLA SALUTE E DEL DECORO NEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

La scuola assicura e controlla i servizi di pulizia e di sicurezza degli ambienti, per cui tutte le componenti della comunità scolastica sono tenute :

- 1) alla conservazione degli arredi scolastici, dei macchinari e delle varie attrezzature, ciascuno per la propria competenza ed uso;
- 2) al mantenimento della pulizia dei locali e del parco, gettando i rifiuti negli appositi contenitori e rispettando il verde;
- 3) all'uso corretto degli impianti predisposti per la sicurezza (uscite e scale di sicurezza, idranti, schiumogeni) e all'avviso immediato alla Presidenza di danni e manomissioni riscontrate anche casualmente;
- 4) al rispetto rigoroso della Legge 11 Novembre 1975 n° 584 relativa al divieto di fumo nei locali scolastici;
- 5) all'astensione dell'uso dei telefonini (circ. prot. 30885/bl del 25- 8- 98 GAB III), palmari, lettori MP3 e CD, videogiochi, walkman e qualsiasi altra strumentazione elettronica. nelle ore di lezione, assemblee, riunioni varie.

6) All'astensione sia dalla ripresa che dalla divulgazione tramite MMS o dalla pubblicazione tramite siti INTERNET di immagini, filmati o registrazioni vocali di alunni o personale dell'Istituto (direttiva Ministero P.I. 5-2-2007 n. 16).

L'inosservanza delle suddette disposizioni sarà soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme in vigore che prevedono sanzioni amministrative e penali per coloro che abbiano già compiuto i quattordici anni.

ART. 10 RICREAZIONE

L'intervallo avrà la durata di 10 minuti, più 5 minuti per il rientro: *dalle ore 10,50 alle ore 11,00: ricreazione; dalle ore 11,00 alle ore 11,05: rientro.*

Considerato che nell'Istituto esiste un servizio di ristoro, questo sarà in funzione per gli alunni *dalle ore 7.45 alle ore 8.00 e dalle ore 10.50 alle ore 11.00.* Non è ammessa alcuna fruizione del suddetto servizio in deroga all'orario suindicato.

Al termine dei primi dieci minuti suonerà la sirena per dare il segnale della fine della ricreazione; durante i successivi 5 minuti gli alunni hanno l'obbligo di rientrare speditamente in classe.

Coloro che alla fine dell'intervallo non saranno presenti all'appello, effettuato obbligatoriamente dall'insegnante all'inizio della quarta ora di lezione, saranno passibili di provvedimenti adeguati stabiliti dal Consiglio di classe.

Gli inadempimenti alla norma suddetta saranno annotati sul diario di classe.

ART. 11 USCITA

Al termine delle lezioni l'uscita degli allievi avviene per piani (a cominciare dal primo) e con la vigilanza del personale docente e non docente di turno, fino al portone d'ingresso delle singole palazzine.

ART. 12 CONTINUITA'

L'istituzione scolastica, compatibilmente con le proprie risorse e strutture organizzative, mette a disposizione degli studenti in forma associata, i locali, offrendo loro la possibilità di svolgere iniziative all'interno della scuola ed anche di continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

PARTE SECONDA

ART. 13 PRINCIPI FONDAMENTALI

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

Nessuna infrazione disciplinare può influire sul profitto.

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

L'azione disciplinare deve essere, per quanto è possibile, tempestivamente eseguita e, comunque, adeguatamente motivata.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionali alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, ai principi della gradualità e della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, e al quale, a seconda del tipo e della gravità dell'infrazione commessa, è offerta la possibilità di convertirle in attività di natura sociale, culturale ed, in generale, a favore della comunità scolastica.

ART. 14 TURBATIVA DEL SERVIZIO SCOLASTICO. OFFESE ALLA DIGNITA' E ALLA REPUTAZIONE DELLA PERSONA

Qualora l'alunno turbi il regolare svolgimento del servizio scolastico, il docente dell'ora di lezione in cui avviene il fatto lo ammonisce con relativa annotazione sul registro di classe.

Per turbativa del regolare svolgimento del servizio scolastico si intende ogni comportamento contrassegnato da interventi continui che, senza giustificato motivo, disturbino l'ordinato svolgimento delle lezioni e di altre attività scolastiche rendendo difficoltose l'attenzione e la partecipazione degli altri alunni all'iter didattico.

Salva la possibilità, per la persona offesa, di adire le vie legali, in caso di offesa alla dignità o alla reputazione personale e professionale del Dirigente scolastico, del docente, di altro alunno, del personale ATA, il docente dell'ora di lezione in cui avviene il fatto, oltre all'ammonizione annotata sul registro di classe, comunica il fatto al D.S. che provvederà, a sua volta, nel più breve tempo possibile, a comunicarlo ai genitori, convocandoli assieme all'alunno e alla persona da questi offesa. Accertata la violazione, l'alunno sarà tenuto a presentare alla persona offesa pubbliche scuse in classe o nell'ufficio del D.S secondo le circostanze opportunamente valutate da quest'ultimo.

E' offensivo della dignità e della reputazione personale o professionale ogni comportamento che, mediante gesti insultanti, volgari o comunque offensivi o l'uso di espressioni scritte od orali, o divulgando, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo (telefoni cellulari, video telefonini o altra strumentazione elettronica atta a carpire immagini o suoni), notizie o immagini riguardanti la vita privata o l'attività lavorativa della persona, leda i valori sociali e la reputazione della persona stessa, anche in relazione alla funzione svolta da questa all'interno della comunità scolastica.

ART. 15 REITERAZIONE DEI PRECEDENTI COMPORAMENTI

Nel caso in cui i comportamenti previsti dal precedente articolo vengano reiterati dall'alunno, si applica il provvedimento dell'allontanamento temporaneo per un periodo variabile da 3 a 15 gg. con o senza l'obbligo di frequenza a seconda della gravità del comportamento reiterato e dell'interesse leso.

A tal fine, il docente, oltre all'annotazione del fatto sul Registro di classe, lo comunica al D.S. che, dopo aver informato i genitori dell'alunno, convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe¹ competente per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

¹ Art. 4, comma 6 del D.P.R. 21/11/2007 (Regolamento recante disposizioni ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998, n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore) specifica, modificando il testo normativo precedente, che la competenza ad irrogare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica non è più genericamente attribuita ad "un organo collegiale", ma **esclusivamente al Consiglio di classe** per l'allontanamento per un periodo non superiore ai 15 gg.

Inoltre, conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5 D.lgs. n° 297/1994, il Consiglio di classe, quando esercita la competenza in materia disciplinare, deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti di classe, sia alunni che genitori, fatto salvo il dovere di astensione (qualora faccia parte dell'organo collegiale l'alunno sanzionato od il genitore di questi) e di successiva e conseguente sostituzione.

ART. 16 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO

Qualora, senza giustificato motivo, ad opera di uno o più alunni, sia interrotto il regolare svolgimento del servizio scolastico, si applica il provvedimento dell'allontanamento temporaneo per un periodo variabile da 5 a 15 gg. a seconda della durata e della gravità dell'interruzione provocata.

A tal fine, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto, procede all'annotazione di questo sul registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori dell'alunno e convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe competente per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

Per interruzione del servizio scolastico si intende qualsiasi comportamento che, senza giustificato motivo, impedisca l'inizio, la ripresa o la prosecuzione delle attività scolastiche e didattiche.

ART. 17 DANNEGGIAMENTO

Salva la possibilità per l'Istituto di adire le vie legali, in caso di danneggiamento intenzionale, ad opera di uno o più alunni, degli impianti predisposti per la sicurezza, delle strutture, delle attrezzature, dei macchinari, degli arredi scolastici e dei servizi igienici dell'Istituto, si applica il provvedimento della riparazione del danno equivalente e l'allontanamento temporaneo per un periodo variabile da 7 a 15gg., a seconda della gravità del danno medesimo.

A tal fine, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto procede, direttamente o su segnalazione del personale ATA, ad annotazione sul Registro di classe ed a comunicare il fatto al D.S. che provvederà ad informare i genitori dell'alunno e a convocare d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe, per il provvedimento dell'allontanamento dall'Istituto e la Giunta esecutiva per il provvedimento della riparazione del danno.

Ove non sia possibile individuare la responsabilità di alcuno degli alunni, il risarcimento dei danni arrecati verrà richiesto, pro quota, a tutti gli alunni della classe o del piano in cui questa è situata o dell'Istituto, secondo il luogo o le circostanze in cui il danno è stato rilevato. Qualora si tratti di minori, tale richiesta sarà inoltrata direttamente alle famiglie.

In ogni caso, in difetto di adempimento, l'Istituto si riserva di adire le vie legali per il recupero di quanto gli spetta.

ART. 18 MINACCE, VIOLENZE ED ATTI DI PERICOLO PER L'ALTRUI INCOLUMITA'

Salva la possibilità, per la persona offesa, di adire le vie legali, nel caso in cui l'alunno, qualunque sia il motivo o lo scopo, faccia ricorso alla minaccia o alla violenza fisica o psicologica (bullismo) sulla persona o compia atti che mettano in concreto pericolo l'incolumità altrui, si applica il provvedimento dell'allontanamento temporaneo per un periodo variabile da 10 a 15 gg. a seconda della gravità della violazione.

A tal fine, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto, procede all'annotazione di questo sul registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori dell'alunno e convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe competente per l'accertamento e l'applicazione della sanzione.

In considerazione della gravità del fatto commesso o della permanenza della situazione di pericolo si applica il provvedimento dell'allontanamento dall'istituto per un periodo superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'Istituto,¹ previo parere scritto del Consiglio di classe.

In ogni caso la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, e ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ART. 19 OFFESA ALLA REPUTAZIONE DELL'ISTITUTO

Salva la possibilità per l'istituto di adire le vie legali, qualora l'alunno, in qualsiasi modo, offenda la reputazione dell'Istituto, si applica il provvedimento dell'allontanamento temporaneo per un periodo variabile da 3 a 15 gg, secondo la gravità dell'offesa. L'alunno responsabile è, altresì, tenuto alle scuse pubbliche in sede di Consiglio di Istituto.

A tal fine, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto, procede all'annotazione di questo sul registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori dell'alunno e convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

Nel caso in cui il comportamento previsto dal 1° comma, sia reiterato dall'alunno, si applica il provvedimento dell'allontanamento dall'istituto per un periodo superiore a 15 giorni, di competenza del Consiglio d'Istituto¹, previo parere scritto del Consiglio di classe.

In tal caso la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, e ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

ART. 20 RISPETTO DEI BENI ALTRUI

Per garantire una regolare e pacifica convivenza all'interno dell'istituto, ciascun alunno è tenuto alla custodia delle proprie cose e al massimo rispetto dei beni di proprietà altrui.

E' compito dei docenti incoraggiare i ragazzi a condividere con senso di responsabilità un atteggiamento consono per raggiungere tale obiettivo.

Qualora l'alunno non osservi tale disposizione, si applica il provvedimento dell'allontanamento temporaneo per un periodo variabile da 3 a 15 giorni, con o senza obbligo di frequenza scolastica secondo le circostanze opportunamente valutate.

A tal fine, salva la possibilità per la persona interessata di adire le vie legali, il docente dell'ora di lezione in cui è avvenuto il fatto procede all'annotazione dell'accaduto sul Registro di classe e contatta il D.S. che informa i genitori e convoca d'ufficio o su richiesta delle componenti scolastiche interessate, nel più breve tempo possibile, il Consiglio di classe competente per l'accertamento del fatto e l'applicazione della sanzione.

¹ Art. 4 comma 6 del D.P.R. 21/11/2007 (Regolamento recante disposizioni ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998, n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria superiore) specifica, modificando il testo normativo precedente, che la competenza ad irrogare sanzioni comportanti l'allontanamento dalla comunità scolastica non è più genericamente attribuita ad "un organo collegiale", ma **esclusivamente al Consiglio di Istituto** per l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 gg., ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato.

ART. 21 UTILIZZO DI CELLULARI E DI ALTRE STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE

E' vietato tenere accesi i telefoni cellulari (circ. prot. 30885/bl del 25/08/98 GAB III) ed utilizzare qualsiasi altra strumentazione elettronica (lettori Cd, MP3, palmari, videogiochi, walkman, etc.) durante le ore di lezione o di altre attività scolastiche.

Il docente che rilevi l'inosservanza di tale disposizione, deve annotare l'accaduto sul Registro di classe e far accompagnare l'alunno dal D.S. il quale, previa garanzia delle condizioni di privacy, prende in custodia l'oggetto, che restituirà all'alunno al termine delle lezioni o ai genitori dell'alunno minorenni opportunamente convocati.

Gli alunni sono tenuti, previa richiesta del docente, a consegnare i loro cellulari o qualsiasi altra strumentazione elettronica, prima dello svolgimento di prove scritte, grafiche o tecnico-pratiche.

Qualora l'alunno, che non abbia consegnato il cellulare o qualsiasi altro strumento elettronico, sia sorpreso ad utilizzarlo, la sua prova verrà annullata.

ART. 22 NORME COMPORTAMENTALI DURANTE LE ATTIVITA' CURRICULARI ESTERNE

Le visite ed i viaggi di istruzione sono esperienze complementari dell'attività didattica della quale costituiscono parte integrante e basilare per la crescita culturale. Pertanto la partecipazione responsabile ed attenta dell'alunno a tali attività richiede il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, altrimenti si applicano le sanzioni disciplinari ivi previste.

ART. 23 MODALITA' PROCEDURALI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

L'applicazione delle sanzioni disciplinari spetta al Consiglio di classe o al Consiglio d'Istituto, secondo le rispettive competenze. A norma di legge (art. 5 D.lgs. n° 297/1994), gli organi competenti su indicati, ai fini della validità della seduta e della relativa decisione, devono operare a composizione allargata a tutte le rispettive componenti e completa delle stesse.

Il procedimento di applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 si distingue in due fasi successive.

Nella prima fase, che precede la convocazione della seduta, l'organo competente, tramite il D.S. o il Coordinatore della classe, raccoglie tutte le informazioni utili sul fatto e, in osservanza del diritto di difesa di cui alla l. 241/1990, le eventuali osservazioni e giustificazioni scritte presentate dal o dagli alunni interessati. In tale fase, qualora l'infrazione disciplinare preveda una sanzione non superiore ai 15 gg., l'alunno o gli alunni interessati possono chiedere per iscritto l'eventuale conversione della sanzione prevista in attività a favore della comunità scolastica. Resta, comunque, di competenza e a discrezione del Consiglio di Classe, secondo la gravità dell'infrazione commessa, decidere sull'eventuale conversione della sanzione disciplinare.

Tutti gli atti previsti dal precedente comma devono essere consegnati all'organo competente, tramite il D.S. o il Coordinatore della classe, almeno 24 ore prima della data di convocazione della riunione.

Nella seconda fase, corrispondente alla riunione che si svolge a porte chiuse, l'organo competente discute e definisce la proposta sanzionatoria, sulla quale delibera con votazione a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti e con adeguata motivazione.

Tale delibera deve essere comunicata per iscritto integralmente ed immediatamente dal D.S. a/agli alunno/i interessato/i, e ai rispettivi genitori. Nonostante l'eventuale ricorso all'Organo di garanzia (art. 25 del presente Regolamento), le sanzioni irrogate dal Consiglio di classe o dal Consiglio d'Istituto, secondo le rispettive competenze, sono immediatamente applicabili, salvo diversa decisione adottata dagli organi medesimi.

Salvo il rispetto degli eventuali dati sensibili (D.lgs. n° 196 del 2003 e D.M 306/2007), che riguardano l'alunno/i interessato/i o le altre persone eventualmente coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione, tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento vanno inserite nel fascicolo personale dell'alunno/i interessato/i, in quanto esse non costituiscono dati sensibili.

ART. 24 PRINCIPI RELATIVI AL PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Qualora, ricorrendone le condizioni, il Consiglio d'Istituto debba irrogare la sanzione dell'allontanamento dall'Istituto per un periodo superiore ai 15 gg. o fino al termine dell'A.S., l'applicazione della sanzione non può determinare, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'A.S. Inoltre, il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non deve comportare automaticamente il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere, comunque, la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Le disposizioni di cui al precedente comma si osservano anche qualora, per i casi più gravi e ricorrendone le condizioni, il Consiglio d'Istituto ritenga di irrogare la sanzione dell'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione agli Esami di Stato.

Nel caso in cui il Consiglio d'Istituto ritenga di applicare la sanzione dell'allontanamento dalla scuola fino al termine dell'A.S., o dell'esclusione dallo scrutinio finale, o della non ammissione agli esami di Stato, il Consiglio stesso deve esplicitare nella motivazione le ragioni per le quali non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dell'alunno/i interessato/i nella comunità scolastica.

ART. 25 RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA

Secondo quanto dispone l'art.5, 1° comma del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24-06-1998 n° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi collegiali, secondo le rispettive competenze, è ammesso ricorso in forma scritta da chiunque vi abbia interesse (alunno, genitore), entro 15 gg. dalla comunicazione della sanzione, all'Organo di garanzia interno all'Istituto, che dovrà esprimersi nei successivi 10 gg.

Qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è confermata.

L'Organo di garanzia, esaminati gli atti ed il ricorso, delibera in via definitiva con votazione a scrutinio palese, a maggioranza assoluta, e con adeguata motivazione.

Tale delibera deve essere comunicata per iscritto integralmente ed immediatamente dal D.S. all'alunno interessato, ai rispettivi genitori e, secondo la competenza del provvedimento impugnato, al Coordinatore del Consiglio di classe o al Presidente del Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia opera, in prima convocazione, in composizione perfetta, ossia con la presenza di tutti i componenti e delibera validamente con il voto maggioranza di almeno cinque componenti. In seconda convocazione, l'Organo può operare con la presenza di almeno sette componenti e validamente deliberare con il voto di maggioranza di almeno quattro componenti.

In caso di astensione dal voto e in ragione del numero delle stesse, si modificano proporzionalmente le maggioranze deliberative sopra indicate.

L'Organo di Garanzia è formato da un rappresentante dei genitori, da un docente e da un rappresentante degli alunni (ai sensi della Nota 31 luglio 2008 recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e dura in carica due anni. (Modifica effettuata dal Consiglio di Istituto del 21.1.2011)

ART. 26 ALTRE COMPETENZE DELL'ORGANO DI GARANZIA

Secondo quanto dispone l'art. 5, 2° comma del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24-06-1998 n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), l'Organo di garanzia, di cui all'art. 25 del presente Regolamento, è competente anche sui conflitti che sorgono all'interno dell'Istituto in merito all'applicazione del suddetto Regolamento.

A tal fine, l'Organo di garanzia delibera su richiesta scritta, presentata al D.S., dagli alunni rappresentanti di Istituto e da chiunque vi abbia interesse.

Si osservano le modalità procedurali previste dalle disposizioni di cui alla norma precedente.

ART. 27 RICORSO ALL'ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Secondo quanto dispone l'art. 5 comma 3 del D.P.R. n° 235 del 21 novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24-06-1998 n°249 - Statuto delle studentesse e degli studenti), la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nel Regolamento d'Istituto, viene attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il termine per la proposizione del reclamo, redatto in forma scritta, è di 15 gg. decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia interno all'Istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso assegnato.

ART. 28 DISPOSIZIONE FINALE

In conformità a quanto disposto dall'art. 6 del D.p.r. 24-06-1998 n°249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), l'adozione o la modificazione del presente Regolamento d'Istituto sono effettuate previa consultazione degli studenti tramite i loro rappresentanti d'Istituto.

Del presente Regolamento è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella riunione del giorno 16/12/2008
Orario delle lezioni modificato nell'a.s. 2010 – 2011
Organo di garanzia modificato dal Consiglio di Istituto del 21/01/2011